

Avv. FRANCESCO FASANI
Patrocinante in Cassazione
Studio Legale Associato Fasani E Donarini
Via Cadolini 14 - CREMONA - Tel. 0372/29308
f.fasani@fasanidonarini.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE

AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

per

RIZZOLO ANNA, nata a Camposampiero (PD) il 13/04/1951 e residente a Villa del Conte (PD), via Rive Basse 7, C.F. RZZNNA51D53-B563T, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Villa del Conte (PD), via Rive Basse 7, P.IVA 01885690287, rappresentata e difesa -giusta procura in calce- dagli avvocati Francesco Fasani del Foro di Cremona, C.F. FSNFNC70T04-G388C, e Federico Cappella del Foro di Roma, C.F. CPPFRC72R03-H501O, con studio in Roma, Via Bertoloni 35 (Studio Biagetti & Partners), i quali indicano il recapito fax 06.8080890 ed i seguenti indirizzi PEC come da Registri di Giustizia:

avvfrancescofasani@cnfpec.it

federicocappella@ordineavvocatiroma.org

contro

Azienda ULSS 6 Euganea, in persona del legale rappresentante p.t.;

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;

e per quanto occorrer possa

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t.;

Comune di Villa del Conte, in persona del Sindaco p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

= dell'**ordinanza dell'Azienda ULSS 6 Euganea del 14 aprile 2021** che dispone *"l'abbattimento ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, con metodi eutanasici in loco di tutti i visoni presenti nell'azienda e la distruzione degli animali abbattuti"*;

= dell'**ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2021**, che della prima costituisce il presupposto, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento"*;

= di tutti gli atti, nessuno escluso, comunque connessi alle ridette ordinanze.

FATTO

Giunge all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tribunale la drammatica vicenda degli oltre tremila visoni che si trovano nell'allevamento di proprietà della ricorrente a Villa del Conte, in Provincia di Padova, dove sarebbe stata riscontrata la presenza dell'infezione da SarsCov2.

Se non verranno sospesi i provvedimenti impugnati, a partire dal prossimo mercoledì 21 aprile 2021 avranno inizio le operazioni di abbattimento e distruzione dei capi.

Si tratterebbe di un'operazione cruenta e clamorosamente ingiusta ed ingiustificata dal momento che i test eseguiti la presenza del virus nell'allevamento.

Tali test comprovano, di contro, che l'allevamento ha da tempo raggiunto la cosiddetta “immunità di gregge”, come andremo a spiegare nelle pagine che seguono.

^ ^ ^

I fatti, peraltro, sono pacifici e possono essere ricostruiti anche documentalmente nel modo che segue.

La ricorrente è titolare di un allevamento di visoni a Villa del Conte, in provincia di Padova, nel quale si trovano attualmente n. 3311 pregiati capi “riproduttori” (all. 1 – Visura CCIAA Rizzolo Anna).

In data 14 maggio 2020, con nota n. 11120, il Ministero della Salute rappresentava alle amministrazioni competenti che *“come più volte affermato, al momento, non ci sono prove che gli animali abbiano un ruolo significativo nella diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché sulla base delle informazioni limitate, ad oggi disponibili, il rischio che gli animali trasmettano l'infezione da SARS-CoV-2 alle persone è considerato ancora basso e non ci sono prove che il virus possa diffondersi alle persone attraverso la cute o il pelo degli animali da compagnia. Tuttavia sulla base di quanto comunicato da altri Paesi, e in linea con quanto emanato con le linee guida prot. DGSAF 9224 del 17 aprile 2020, si ritiene necessario procedere ad una verifica della situazione*

sanitaria degli allevamenti di visoni presenti in Italia, nonché delle altre strutture che allevano e commercializzano all'ingrosso mustelidi" (all. 2 – nota Ministero Salute n. 11120 del 14/05/2020).

In data 21 luglio 2020, con nota n. 16241, il Ministero della Salute, facendo seguito alla nota che precede, comunicava che "sono stati confermati nuovi focolai di SARS-CoV2 in allevamenti di visoni olandesi e danesi, a cui va aggiunto il recente focolaio rinvenuto in un allevamento di visoni americani in Spagna. In quest'ultimo caso gli animali non presentavano alcuna sintomatologia ma sono risultati positivi alla PCR-RT sia su tamponi orofaringei che rettali. I controlli sono stati effettuati a seguito della conferma di casi di Covid 19 in alcuni lavoratori dell'allevamento. In gran parte dei focolai confermati è stato evidenziato il nesso tra la presenza di Covid 19 nel personale addetto e la successiva comparsa della malattia negli animali. Sulla base delle evidenze epidemiologiche sinora raccolte si rinnova quindi la richiesta di intensificare la sorveglianza clinica negli allevamenti di visoni da effettuarsi con regolare frequenza al fine di monitorare la comparsa di eventuale sintomatologia sospetta nonché fenomeni di mortalità anomala" (all. 3 – nota Ministero Salute n. 16241 del 21/07/2020).

In data 3 agosto 2020, sulla base di tali note, l'Azienda ULSS 6 Euganea avviava l'attività di sorveglianza clinica nei confronti dell'allevamento di visoni di proprietà della ricorrente, attività che avrebbe condotto nei mesi seguenti all'effettuazione di ben sedici ispezioni, senza che venisse rilevata la presenza di sintomi clinici o mortalità anomala

negli animali ivi presenti; inoltre, ogni venti giorni tutti i lavoratori implicati nell'attività di allevamento venivano sottoposti a test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2, test che davano tutti esito negativo (**all. 4 – comunicato stampa AULSS 6**).

In data 21 novembre 2020 il Ministro della Salute emanava una prima ordinanza (che chiameremo per brevità “Ministeriale 1”) con cui riteneva di *“inserire le positività virologiche per SARSCoV-2 rilevate nei visoni allevati nell’elenco delle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria”* e di *“autorizzare ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 l’abbattimento e distruzione dei visoni negli allevamenti dove l’infezione da SARSCoV-2 è stata confermata”*.

L'art. 2, comma 3, della legge 218 del 1988 stabilisce infatti che, per impedire la diffusione di una malattia per la quale è previsto l'obbligo di denuncia ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, il Ministro della Salute può stabilire che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti (*“Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della Sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che sa-*

ranno stabilite con decreto ministeriale”).

L'ordinanza “Ministeriale 1” precisa altresì, all'art. 2, comma 2, che “*per la conferma della malattia si utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale*”, tramite i cosiddetti “tamponi”; non sono previsti dall'ordinanza ministeriale mezzi di diagnosi indiretta, come i test sierologici per la ricerca di anticorpi, essendo pacificamente noto che solamente il test virologico (tampone) è in grado di rilevare l'effettiva presenza della “malattia” nel soggetto testato, mentre il test sierologico per sua stessa natura è in grado di dire soltanto se il soggetto è entrato in contatto in passato col virus **(all. 5 – ordinanza Ministro della Salute 21 novembre 2020).**

In data 11 gennaio 2021 il Servizio Veterinario dell’AULSS 6 Euganea, sulla scorta della ridetta ordinanza ministeriale, iniziava ad effettuare test virologici e sierologici presso l'allevamento della ricorrente: nel primo campionamento di sessanta visoni, in un solo tampone oro-faringeo veniva rilevata una positività “*a bassa carica*” per SARS-CoV-2; di conseguenza, veniva segnalata l'esistenza di un “*sospetto focolaio*” e veniva proposto al Sindaco di Villa del Conte di procedere al sequestro dell'allevamento, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici **(all. 6 - RDP 30001).**

In data 16 gennaio 2021 il Sindaco di Villa del Conte disponeva il sequestro dell'allevamento e l'adozione di tutte le misure sanitarie e di polizia veterinaria necessarie a contrastare la presunta diffusione della malattia **(all. 7 – ordinanza del Sindaco di Villa del Conte).**

In data 19 gennaio 2021, con l'intento di confermare o smentire l'esistenza del sospetto focolaio, l'AULSS eseguiva altri 151 tamponi oro-faringei (incluso il soggetto che era risultato *“debolmente positivo”* al precedente campionamento). Il risultato dei tamponi si rivelava di straordinaria importanza ai fini diagnostici perchè tutti i visoni risultavano negativi, incluso quello che era stato rilevato *“debolmente positivo”* nel primo campionamento (in proposito va detto che la risposta ai test di laboratorio definita come *“bassa carica”* o *“debolmente positivo”* significa che il test eseguito sui liquidi biologici degli animali evidenzia solo alcune frazioni di RNA, ma non l'intero RNA del virus); i visoni campionati sierologicamente risultavano invece tutti sieropositivi in siero-neutralizzazione (*all. 8 - RDP 30003*).

In data 25 gennaio 2021, come ulteriore approfondimento, l'AULSS eseguiva altri 300 tamponi - di cui 200 tamponi oro-faringei e 100 tamponi rettali - su capi precedentemente non campionati, che risultavano ancora una volta tutti negativi per SARS- CoV-2 ai test molecolari (*all. 9 - RDP 30005*).

In data 9 febbraio 2021, con nota della U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, la Regione Veneto comunicava al Ministero della Salute che: (1) **a seguito degli ulteriori approfondimenti diagnostici, non essendo stata confermata la presenza del virus SARS-CoV-2 e considerata l'elevata sieroprevalenza negli animali e negli operatori, sentito il parere del CRN, non si ritiene che questo allevamento rappresenti allo stato attuale un rischio per la salute pub-**

blica; (2) in conseguenza di quanto sopra, si procede alla cancellazione da SIMAN del sospetto focolaio SARS-CoV2 nell'allevamento in oggetto (*così si legge nell'allegato 14*).

In data 11 febbraio 2021 venivano eseguiti altri sessanta tamponi oro-faringei, che davano tutti esito negativo (*all. 10 - RDP 30009*).

Sempre in data 11 febbraio venivano eseguiti ulteriori tamponi ed anche un esame autoptico sulla carcassa di un animale deceduto, che pure davano esito negativo (*all. 11 - RDP 30010*).

In data 24 febbraio 2021 venivano prelevati altri sessanta campioni, che risultavano per l'ennesima volta tutti negativi, confermando una volta ancora l'assenza di infezione nell'allevamento e la correttezza delle conclusioni alle quali era giunta l'AULSS (*all. 12 -RDP 30012*).

In data 25 febbraio 2021, tuttavia, il Ministro della Salute emanava un'ulteriore ordinanza (definita per brevità “Ministeriale 2”) nella quale -in modo inaspettato e repentino- mutava il proprio precedente indirizzo. Con tale ordinanza, il Ministro “aggiunge” infatti i test sierologici ai test virologici come metodi di indagine funzionale alla conferma della “malattia” nei visoni, in particolare sostituendo il comma 2 dell'art. 2 della ordinanza “Ministeriale 1” nel modo seguente: *“per la conferma della malattia da Covid-19 gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano mez-*

zi di diagnosi diretta (realtime RT-PCR) per la ricerca del genoma virale o indiretta per la ricerca di anticorpi SARS-CoV-2 (test di sieroneutralizzazione)” (all. 13 – ordinanza ministeriale del 25 febbraio 2021).

In data 2 marzo 2021, la Regione Veneto avanzava richiesta di chiarimenti al Ministero, in particolare chiedendo di sapere se l'allevamento di Villa del Conte - che già era stato testato sulla base delle precedenti disposizioni che non ne prevedevano l'abbattimento - dovesse comunque essere sottoposto ad abbattimento e gli animali presenti distrutti *(così si legge nell'allegato 14).*

In data 10 marzo 2021 il Ministero della Salute rispondeva alla Regione Veneto ed alla Azienda ULSS 6 Euganea ribadendo che con l'ordinanza “Ministeriale 2” erano stati ammessi come metodi di conferma dei focolai da SARS-CoV-2 nei visoni i mezzi di diagnosi indiretta (test di siero neutralizzazione) oltre all'utilizzo di mezzi di diagnosi diretta (real time RT-PCR), e ciò in base al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2021 che suggeriva di *“considerare un allevamento in cui si riscontra sieropositività per SARS-CoV-2 come infetto e di procedere quindi all'abbattimento” (così si legge nell'allegato 14).*

In data 16 marzo 2021 l'Azienda ULSS n. 6 Euganea comunicava alla ricorrente l'esecuzione di una nuova indagine virologica e sierologica nei visoni dell'allevamento, preannunciando *“ in caso di risultanze dell'indagine di cui sopra che portino alla conferma di focolaio*

da SARSCoV-2 e a considerare l'allevamento infetto, l'applicazione da parte dell'Autorità Competente di misure di eradicazione della malattia che comprendano anche l'abbattimento e la distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 21 novembre 2020 come modificata dall'Ordinanza del Ministero della Salute 25 febbraio 2021" (**all. 14 – comunicazione AULSS di avvio del procedimento**).

In data **18 marzo 2021** venivano eseguiti altri 60 tamponi orofaringei che davano esito negativo e 20 test sierologici in sieroneutralizzazione che davano esito positivo (**all. 15 - RDP 30017**).

In data **8 aprile 2021** veniva eseguita un'ispezione in allevamento volta ad appurare la precisa consistenza della mandria, che in esito al sopralluogo risultava composta da n.3311 visoni suddivisi nel seguente modo: n. 1751 di colore PEARL, n. 620 di colore BROWN, n. 230 di colore SILVERBLUE, n. 344 di colore ZAFFIRO, n. 366 di colore PALOMINO (**all. 16 – verbale di ispezione**).

Si tratta di animali bellissimi, di qualità pregiata (**all. 17- immagine fotografica**).

In data **14 aprile 2021** l'Azienda U.L.S.S. N. 6 EUGANEA emanava ordinanza con cui disponeva, tra l'altro, "l'abbattimento ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, con metodi eutanasici in loco di tutti i visoni presenti nell'azienda e la distruzione degli animali abbattuti" (**all. 17 – ordinanza di abbattimento**).

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 218 DEL 1988. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ

L'enorme provvedimento di abbattimento e distruzione degli oltre tremila animali presenti nell'allevamento della ricorrente deriva la propria illegittimità dalla illegittimità dell'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 2021, che impone di considerare infetti non solo gli allevamenti in cui la malattia viene effettivamente rilevata, ma anche gli allevamenti in cui si riscontra semplice sieropositività.

L'ordinanza ministeriale si regge, a sua volta, sul parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 22 febbraio scorso, che suggerisce di considerare un allevamento in cui si riscontra sieropositività per SarsCov2 come infetto.

Il parere muove, a quanto è dato sapere, da uno *“studio osservazionale”* condotto *“negli allevamenti di visone”*.

“I dati osservazionali negli allevamenti di visone infetti suggeriscono che l'infezione abbia un andamento rapido e che la comparsa di anticorpi nell'effettivo dell'allevamento coincida con la cessazione dell'eliminazione virale”.

“Tuttavia”, ed è in base a tali considerazioni che l'allevamento dovrebbe considerarsi infetto, *“i coronavirus animali possono in alcuni*

casi dare luogo a infezioni protratte con una lunga eliminazione (escrezione) virale mediante escreti e/o secreti, a volte in modo intermittente, anche in presenza di immunità umorale. Infine in condizioni di allevamento, è ipotizzabile che si possano realizzare cicli di infezione asincroni tra i diversi animali (ad esempio se allocati in diversi capannoni), prolungando la circolazione del virus in allevamento”.

Per quanto sopra esposto, tale parere -come si legge testualmente nell'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 2021- *“in virtù del principio di massima precauzione, suggerisce di considerare un allevamento in cui si riscontra siero-positività per SARS-CoV-2 come infetto e di procedere all'abbattimento”* (a pag. 2, secondo “VISTO” dall'alto)

Su quanto precede si possono formulare le seguenti considerazioni e censure.

Il parere prospetta la presenza dell'infezione in termini di mera possibilità (*“possono in alcuni casi”, “è ipotizzabile che si possano”, etc.*), ovvero un concetto medico legale che non ha né certezze, né probabilità di riconducibilità etiologica.

La giurisprudenza da sempre rifiuta un approccio puramente ipotetico al rischio, fondato su semplici supposizioni non accertate scientificamente.

Il *“pensiero da peggiore dei casi”* non basta per giustificare l'adozione di misure straordinariamente afflittive, quali indubbiamente sono quelle che determinano l'uccisione e la distruzione di oltre tremila

capi di un allevamento.

Anche il principio di precauzione presuppone pur sempre l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655 che richiama id., Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240, Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sezione Giurisdizionale, 3 settembre 2015, n. 581).

L'adozione di misure estreme presuppone secondo la giurisprudenza che la valutazione del rischio sia la più completa possibile ed avvenga sulla base di "*indizi specifici*", i quali permettano ragionevolmente di concludere che tali misure risultino strettamente necessarie per evitare gravi pregiudizi alla salute pubblica.

L'ordinanza non è dunque conforme a legge nella parte in cui, ponendo sullo stesso piano i test virologici ed i test sierologici, ne fa seguire una regola assoluta e valida indifferentemente per entrambe le tipologie di test, quella cioè che impone l'abbattimento dei capi in presenza di qualsivoglia esito positivo senza tener conto della specificità del caso concreto.

L'ordinanza, in particolare, non tiene conto del fatto che il test sierologico non rileva la presenza della malattia, ma semmai l'avvenuta guarigione.

L'ordinanza, di conseguenza, non differenzia il significato e la

portata degli esiti dei due test, né precisa rispetto ad un metodo diagnostico indiretto le condizioni alle quali un allevamento dovrebbe considerarsi infetto o meno, secondo una valutazione che tenga conto delle circostanze specifiche del caso di specie, ad esempio delle caratteristiche morfologiche dell'allevamento, della dislocazione dei capannoni, del regime di convivenza più o meno stretto esistente tra gli animali campionati, del numero e della frequenza dei test sierologici condotti.

^ ^ ^

A riprova di quanto si va dicendo si osserva che nel nostro caso l'asserito studio osservazionale non ha trovato conferma nella realtà dei fatti.

Nel caso di specie, infatti, sono stati effettuati nell'arco di più di tre mesi oltre settecento tamponi, su un campione percentuale altamente significativo della popolazione presente in allevamento, e il risultato è inequivocabile:

TUTTI I TAMPONI SONO RISULTATI NEGATIVI.

Nel contempo, a riprova che l'infezione era già stata superata, è emerso in modo altrettanto inequivocabile che:

TUTTI I TEST SIEROLOGICI SONO RISULTATI POSITIVI.

Per comodità dell'III.mo Tribunale, al fine di porre all'attenzione un dato chiaro ed ordinato, si compendiano i rapporti di prova eseguiti nella Tabella che segue.

RIEPILOGO DELLE PROVE ESEGUITE

N° RDP 2021/	DATA	NATURA	Campioni	RISULTATO
30001	12/01/21	TAMPONE	60	TUTTI NEGATIVI , tranne 1 “debolmente positivo”
30003	19/01/21	TAMPONE	151	TUTTI NEGATIVI , incluso quello trovato “debolmente positivo” in data 12/01/2021
30003	19/01/21	SIEROLOGICO (siero - neutralizzazione)	29	TUTTI POSITIVI , tranne 1 “<1:10” e 2 “inadatti”
30005	25/01/21	TAMPONE	300	TUTTI NEGATIVI
30009	11/02/21	TAMPONE	60	TUTTI NEGATIVI , tranne 1 “inadatto”
30010	11/02/21	TAMPONE	7	TUTTI NEGATIVI
30012	24/02/21	TAMPONE	60	TUTTI NEGATIVI
30017	18/03/21	TAMPONE	60	TUTTI NEGATIVI
30017	18/03/21	SIEROLOGICO (siero - neutralizzazione)	20	TUTTI POSITIVI

E' importante sottolineare che i test hanno riguardato i visoni presenti in tutti i capannoni, il che smentisce anche l'ipotesi che nell'allevamento di Villa del Conte possa essersi prolungata l'infezione per effetto dell'allocazione dei visoni in capannoni diversi e del conseguente realizzarsi di cicli di infezione asincroni.

In realtà, è sin troppo evidente che alla data odierna non vi sia più alcuna circolazione del *virus* all'interno dell'allevamento della ricorrente e tutto porta a ritenere che il *virus* possa aver circolato ormai in passato, ma che da tempo -come ci suggeriscono

i nostri consulenti- la mandria abbia raggiunto la cosiddetta “immunità di gregge”.

Se nell'allevamento fosse stato davvero ancora in circolazione un *virus* infettante specifico per la specie allevata, nel corso dell'indagine (protrattasi per tre mesi) si sarebbe inevitabilmente rilevato un significativo incremento di animali positivi, anche in considerazione dello "stretto regime di convivenza" fra gli individui presenti nell'allevamento.

Invece, come più volte ripetuto, gli animali sono sempre risultati, e sono ormai trascorsi più di tre mesi dal primo tampone, tutti negativi.

Infine, non pare superfluo osservare che il *virus* infettante può sopravvivere e replicarsi solo nelle cellule viventi (ad esempio, quelle della mucosa respiratoria ed enterica); dopo la morte delle cellule ospiti, il *virus* non riesce a sopravvivere.

E' stato dimostrato che il tempo di sopravvivenza del *virus* presente nella saliva di un soggetto infetto si riduce a sole 4- 6 ore, quando è esposto all'ambiente esterno extra-cellulare (ad esempio, quando viene a trovarsi su una superficie o su un oggetto).

In conclusione, è ragionevole ritenere che l'eventuale *virus* presente sulla cute dell'animale (e a maggior ragione sul suo pelo) non possa sopravvivere e che, perdendo la sua capacità infettante, non costituisca un pericolo per la salute umana.

Nè pare superfluo osservare che non è effettuato alcun se-

quenziamento del genoma del virus, il che non consente nemmeno di stabilirne la specie-specificità.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni che precedono, si comprendono pertanto le fondamentali conclusioni contenute nella nota della Regione Veneto del 9 febbraio scorso secondo cui *“non essendo stata confermata la presenza del virus SARS-CoV-2 e considerata l'elevata sieroprevalenza negli animali e negli operatori, sentito il parere del CRN, non si ritiene che questo allevamento rappresenti allo stato attuale un rischio per la salute pubblica”*.

SUL “PERICULUM IN MORA”

Se i provvedimenti impugnati non verranno sospesi, le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali avranno inizio mercoledì 21 aprile 2021.

È sin troppo evidente l'irreversibilità del pregiudizio che ne deriverebbe.

Innanzitutto ciò comporterebbe la soppressione di migliaia di giovani animali senzienti; in secondo luogo, ne conseguirebbe un danno economico enorme, stimabile prudenzialmente in non meno di due milioni di euro.

L'allevamento di visoni di Villa del Conte rappresenta, infatti, **un'eccellenza mondiale** ed è costituito da un patrimonio evolutivo-selettivo di ben oltre dieci generazioni di riproduttori che hanno consentito di ottenere una qualità di pelo tra le migliori in Europa ed esportabile

in tutto il mondo.

Si tratta del famoso pelo di qualità VELVET 2, caratterizzato da punta corta e setosa e da tonalità chiare di colore, assai pregiato per la produzione di capi sartoriali e ritenuto un'eccellenza a livello globale.

Negli anni l'allevamento è stato gestito con tecniche virtuose, attraverso programmi alimentari mirati e massima tutela del benessere animale.

Procedere all'abbattimento della mandria significa distruggere questo percorso evolutivo-selettivo unico, di elevatissimo valore e non riproducibile, come tale riconosciuto a livello mondiale.

Di contro, sulla scorta di quanto sopra osservato, nessun pregiudizio alla salute pubblica può derivare dalla sospensione degli atti gravati.

A far tempo dal 16 gennaio 2021 infatti, per effetto del provvedimento di sequestro disposto dal Sindaco del Comune di Villa del Conte, l'allevamento risulta circondato da una sorta di “cordone sanitario”: con le sole eccezioni delle norme di polizia veterinaria, nulla può entrare e nulla può uscire.

Il personale addetto all'allevamento ha già ricevuto il vaccino anti-Covid 19 e viene costantemente monitorato attraverso tamponi settimanali sempre risultati negativi.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza “Ministeriale 1” del novembre scorso ha imposto a tutti gli allevamenti di visoni presenti sul suolo nazionale il fermo produttivo.

La sospensione del provvedimento di abbattimento non comporterebbe quindi, di per sé, alcuna “liberalizzazione” dell'allevamento, ma sortirebbe quale unico effetto quello di mantenere in vita all'interno dell'allevamento i pregiati capi “riproduttori”.

Si fa presente che i primi test sierologici positivi risalgono al mese di gennaio e da allora sono trascorsi più di tre mesi, a riprova che, oltre a non esservi alcuna necessità, non vi è neppure alcuna urgenza di abbattere gli animali.

Per completezza, infine, si osserva che la competenza territoriale di questo Tribunale deriva dall'aver la ricorrente impugnato, unitamente all'ordinanza di abbattimento, anche l'ordinanza ministeriale che ne costituisce il presupposto, con la conseguente necessità di fare applicazione dell'art. 13, comma 4-bis, del c.p.a. (per tutte, da ultimo, TAR Lazio, Roma, III-quater, ord. cau. nr. 1801/2021 del 19/03/2021).

P.T.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle più idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Spese di lite e contributo unificato rifulsi.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Si allegano i documenti richiamati in ricorso.

Con distinti ossequi.

avv. Francesco Fasani